Soluzioni per il tuo lavoro



Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria Tutela in Azienda

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA| Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2026

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria Tutela In Azienda è il prodotto assicurativo di tutela legale per l'attività aziendale. Garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti dell'impresa e delle persone che ne fanno parte.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Condizioni di Assicurazione e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

Glossario pag. 3

Sezione 1: Che cosa è assicurato? pag. 5

ARTICOLO 1.1 – PACCHETTO BASE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1.2 – PACCHETTO BASE - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE "SICUREZZA, PRIVACY E CYBER"
ARTICOLO 1.3 – ESTENSIONE DI GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"
ARTICOLO 1.4 – ESTENSIONE DI GARANZIA "GARANZIA TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"
ARTICOLO 1.5 – ESTENSIONE DI GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"
ARTICOLO 1.6 – ESTENSIONE DI GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT"
ARTICOLO 1.7 – ESTENSIONE DI GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO"
ARTICOLO 1.8 – ESTENSIONE DI GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO"
ARTICOLO 1.9 – ESTENSIONE DI GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"
ARTICOLO 1.10 – ESTENSIONE DI GARANZIA "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"
ARTICOLO 1.11 – ESTENSIONE DI GARANZIA "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"
ARTICOLO 1.12 – CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

Sezione 2: Che cosa non è assicurato? pag. 12

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ARTICOLO 2.2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIE "PACCHETTO BASE"
ARTICOLO 2.3 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "DANNI EXTRACONTRATTUALI"
ARTICOLO 2.4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"
ARTICOLO 2.5 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT"
ARTICOLO 2.6 – ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIE "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO", "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" E "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"
ARTICOLO 2.7 – ESCLUSIONI SPECIFICHE "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"
ARTICOLO 2.8 – ESCLUSIONI SPECIFICHE "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"

Sezione 3: Ci sono limiti di copertura? pag. 14

ARTICOLO 3.1 – LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ARTICOLO 3.2 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"
ARTICOLO 3.3. – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"

ARTICOLO 3.4 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE “PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT”, “CONTROVERSIE CON I CLIENTI: 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO”, “CONTROVERSIE CON I CLIENTI: 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO” E “CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO”
ARTICOLO 3.5 – OPZIONE “ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000,00 EURO”
ARTICOLO 3.6 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE

Sezione 4: Dove vale la copertura? pag. 16
ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Sezione 5: Che obblighi ho? che obblighi ha l’impresa? pag. 17
ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ARTICOLO 5.2 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 5.3 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA
ARTICOLO 5.4 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ
ARTICOLO 5.5 – ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 5.6 – ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
ARTICOLO 5.7 – CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
ARTICOLO 5.9 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE
ARTICOLO 5.10 – PRESCRIZIONE

Sezione 6: Quando e come devo pagare? pag. 22
ARTICOLO 6.1 – A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
ARTICOLO 6.2 – AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
ARTICOLO 6.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ

Sezione 7: Quando comincia la copertura e quando finisce? pag. 24
ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
ARTICOLO 7.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 7.3 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

Sezione 8: Come posso disdire la polizza? pag. 26
ARTICOLO 8.1 – DISDETTA
ARTICOLO 8.2 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

Disposizioni che regolano il contratto in generale pag. 27
ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE
ARTICOLO 10 – TASSE E IMPOSTE
ARTICOLO 11 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

Glossario

*I termini riportati in **"GRASSETTO MAIUSCOLO"** nelle presenti condizioni di **ASSICURAZIONE** hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

- ADDETTI: si considerano ADDETTI:
  - per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività, i soggetti iscritti nel LIBRO UNICO DEL LAVORO, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati.
  - per le società di persone: i soci, i soggetti iscritti nel LIBRO UNICO DEL LAVORO; i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati.
  - per le società di capitale: il legale rappresentante e gli amministratori, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel LIBRO UNICO DEL LAVORO; i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati.
- ARBITRATO: è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le PARTI possono adire per definire una CONTROVERSIA o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.
- ASSICURATORE: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
- ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.
- CONTRAENTE: chi stipula il contratto di ASSICURAZIONE.
- CONTROVERSIA: lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal DIRITTO CIVILE.
- DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto derivante da un FATTO ILLECITO. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'EVENTO dannoso.
- DELITTO: è una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
- DIRITTO CIVILE: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
- DOLOSO: comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
- EVENTO: fatto dannoso che dà origine al SINISTRO.
- FATTO ILLECITO: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
- FRANCHIGIA: quota di spese che restano a carico dell'ASSICURATO.
- LIBRO UNICO DEL LAVORO: è il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
- MASSIMALE: la somma entro la quale l'ASSICURATORE risponde per ogni SINISTRO.
- PARTI: il CONTRAENTE e l'ASSICURATORE.

- PATTEGGIAMENTO: è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle PARTI"). Con il PATTEGGIAMENTO il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
- PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO: periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in POLIZZA e la data di scadenza della POLIZZA.
- POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE.
- PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE a fronte della stipulazione dell'ASSICURAZIONE.
- PRESCRIZIONE DEL REATO: estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161.
- PROPRIETÀ INDUSTRIALE: l'espressione PROPRIETÀ INDUSTRIALE comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di PROPRIETÀ INDUSTRIALE si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della PROPRIETÀ INDUSTRIALE (CPI).
- RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE: è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della CONTROVERSIA tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- SANZIONE AMMINISTRATIVA: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una SANZIONE AMMINISTRATIVA può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- SPESE PERITALI: spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
- SPESE DI SOCCOMBENZA: spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente POLIZZA, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'ASSICURATO ma che sarebbero onere della controparte.
- TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una CONTROVERSIA.

Sezione 1 – Che cosa è assicurato?

ARTICOLO 1.1 - PACCHETTO BASE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.1.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività d'impresa svolta dal CONTRAENTE.

1.1.2. La garanzia opera per:

a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti all'articolo 2.1 lettera a) per i DELITTI DOLOSI;
b) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una SANZIONE AMMINISTRATIVA per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

1) Normativa sulla Privacy (GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche);
2) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche);
3) Responsabilità amministrativa da reato ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche);
4) Controlli in materia di sicurezza alimentare ("HACCP" – Decreto Legislativo 193/2007, successive integrazioni e modifiche);
5) Codice dell'ambiente ("Testo unico in materia ambientale", Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche).

1.1.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento penale o amministrativo in ogni sua fase, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.1.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO:

a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per DELITTO DOLOSO, con il limite di 5.000,00 euro per SINISTRO in attesa della definizione del giudizio, con restituzione a VITTORIA se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L'importo anticipato andrà restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta la non operatività della garanzia. Il CONTRAENTE e l'ASSICURATO sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme;
c) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA, con restituzione a VITTORIA entro 60 giorni dalla sua erogazione.

ARTICOLO 1.2 - PACCHETTO BASE - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE "SICUREZZA, PRIVACY E CYBER"

L'ASSICURATORE assicura il rischio delle perdite economiche subite dal CONTRAENTE per:

a) Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l'utilizzo di un fornitore

selezionato da VITTORIA. L'ASSICURATORE rimborsa le spese sostenute dal CONTRAENTE per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d'identità che comporti l'accesso non autorizzato a:

1. sistemi informatici aziendali;
2. account aziendali di posta elettronica;
3. profili aziendali su siti web o social media.

L'ASSICURATORE rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro per SINISTRO; la garanzia opera a condizione che il CONTRAENTE abbia denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per:

1. deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
2. richiedere la chiusura di profili falsi;
3. rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
4. svolgere attività di "positive SEO" ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.

b) Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001. Se l'ASSICURATO è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, l'ASSICURATORE rimborsa le spese per:

1. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
2. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
3. la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'ASSICURATO.

La garanzia rimborsa complessivamente fino a un massimo di 5.000,00 euro per SINISTRO.

c) Piano di rimedio a un Data Breach: in caso di violazione dei dati personali per la quale l'ASSICURATO è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, l'ASSICURATORE rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, fino a un massimo di 5.000,00 euro per SINISTRO, per:

1. redigere un piano di azioni di rimedio all'EVENTO di Data Breach e di mitigazione del rischio;
2. la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del CONTRAENTE.

Estensioni di Garanzia

(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

ARTICOLO 1.3 - GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"

1.3.1. La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all'articolo 1.1. lett. a) opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere fino a due anni prima della data di decorrenza della POLIZZA, ma di cui si è avuto conoscenza nel PERIODO DI VALIDITÀ di questo CONTRATTO.

1.3.2. Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, l'ASSICURATORE prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'ASSICURATO.

ARTICOLO 1.4 - GARANZIA "TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"

1.4.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi all'attività d'impresa svolta dal CONTRAENTE.

1.4.2. La garanzia opera per:

a) ottenere assistenza legale per un DANNO EXTRACONTRATTUALE subito dall'ASSICURATO a causa di FATTO ILLECITO di terzi, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA;
b) difendersi da richieste di risarcimento di DANNI EXTRACONTRATTUALI avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto FATTO ILLECITO dell'ASSICURATO. Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:
   i. in presenza di un'ASSICURAZIONE di responsabilità civile che copre l'EVENTO: a seguito dell'intervento dell'ASSICURATORE della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero MASSIMALE di tale ASSICURAZIONE, per le SPESE di resistenza e di SOCCOMBENZA, come previsto dall'art. 1917 del codice civile, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA;
   ii. in presenza di un'ASSICURAZIONE di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei PREMI che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'EVENTO non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le SPESE di resistenza e SOCCOMBENZA fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA;
   iii. se l'ASSICURATO non ha un'ASSICURAZIONE di responsabilità civile, o in presenza di tale POLIZZA che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo dell'ASSICURATO, o perché prevede una FRANCHIGIA o uno scoperto: la garanzia opera in primo rischio per le SPESE di resistenza e SOCCOMBENZA fino all'importo massimo di 5.000,00 euro per SINISTRO.
c) richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'ASSICURATORE della responsabilità civile, nel limite di 2.500,00 euro per SINISTRO.

1.4.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per la RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del MASSIMALE sopra indicato per ciascuna garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.4.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.5 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"

1.5.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti del CONTRAENTE negli EVENTI relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

1.5.2. La garanzia opera per affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal CONTRAENTE a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal CONTRAENTE e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel LIBRO UNICO DEL LAVORO, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del CONTRAENTE;
c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.

1.5.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per la RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.5.4. Per i medesimi EVENTI VITTORIA, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.6 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT"

1.6.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti del CONTRAENTE negli EVENTI relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

1.6.2. La garanzia opera per affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal CONTRAENTE a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal CONTRAENTE e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
b) forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, compreso il recupero di crediti.

1.6.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico le SPESE legali, PERITALI e investigative necessarie per la sola RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, per un massimo di due (2) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. L'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in uno (1) dei due (2) casi sopra indicati per ciascun anno assicurativo, a condizione che il valore economico della CONTROVERSIA sia pari o superiore a 3.000 euro.

1.6.4. L'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.6.5. Per i medesimi EVENTI VITTORIA, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.7 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO"

1.7.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti del CONTRAENTE negli EVENTI relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

1.7.2. La garanzia opera per affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal CONTRAENTE a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

1.7.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico le SPESE legali, PERITALI e investigative necessarie per la sola RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, per un massimo di cinque (5) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. L'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di due (2) casi, dei cinque (5) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.

1.7.4. L'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.7.5. Per i medesimi EVENTI VITTORIA, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.8 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO"

1.8.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti del CONTRAENTE negli EVENTI relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

1.8.2. La garanzia opera per affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal CONTRAENTE a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

1.8.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico le SPESE legali, PERITALI e investigative necessarie per la sola RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, per un massimo di dieci (10) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. L'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di due (2) casi, dei dieci (10) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo.

1.8.4. L'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.8.5. Per i medesimi EVENTI VITTORIA, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.9 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"

1.9.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti del CONTRAENTE negli EVENTI relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

1.9.2. La garanzia opera per affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal CONTRAENTE a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

1.9.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico le SPESE legali, PERITALI e investigative necessarie per la sola RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.9.4. Per i medesimi EVENTI VITTORIA, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.10 - GARANZIA "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"

1.10.1. L' ASSICURATORE tutela i diritti del CONTRAENTE negli EVENTI relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

1.10.2. La garanzia opera per:

a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia opera se il CONTRAENTE necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario (Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche), in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
b) affrontare CONTROVERSIE con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

1.10.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per affrontare la CONTROVERSIA o il procedimento, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.10.4. Per i medesimi EVENTI VITTORIA, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale in materia e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.11 - GARANZIA "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"

1.11.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti del CONTRAENTE negli EVENTI relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

1.11.2. La garanzia opera per:

a) sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per FATTO ILLECITO di terzi in tema di diritto di PROPRIETÀ INDUSTRIALE regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, solo se le richieste dell'ASSICURATO sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;
b) resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto FATTO ILLECITO dell'ASSICURATO, in tema diritto di PROPRIETÀ INDUSTRIALE, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, solo se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.

1.11.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio, fino alla metà dell'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA, e comunque fino a un massimo di 25.000 euro per SINISTRO, e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.6 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'ASSICURATORE".

1.11.4. Per i medesimi EVENTI VITTORIA, su richiesta dell'ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale sulle materie in copertura e chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.12 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

1.12.1. La POLIZZA assicura il CONTRAENTE.

1.12.2. Le garanzie di tutela legale del pacchetto base e l'estensione di garanzia "DANNI EXTRACONTRATTUALI"

(articolo 1.4) valgono inoltre:

a) per le ditte individuali e le imprese familiari a favore delle seguenti persone:
   i. il titolare,
   ii. i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività,
   iii. i soggetti iscritti nel LIBRO UNICO DEL LAVORO,
   iv. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti;
b) per le società di persone a favore delle seguenti persone:
   i. i soci,
   ii. i soggetti iscritti nel LIBRO UNICO DEL LAVORO;
   iii. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti;
c) per le società di capitale, a favore delle seguenti persone:
   i. il legale rappresentante e gli amministratori,
   ii. i soci lavoratori,
   iii. i soggetti iscritti nel LIBRO UNICO DEL LAVORO;
   iv. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

1.12.3. La garanzia del pacchetto base "opposizione alle SANZIONI AMMINISTRATIVE" (articolo 1.1.2. lett. b)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del CONTRAENTE o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

1.12.4. Le garanzie operano per i SINISTRI che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di DANNI EXTRACONTRATTUALI o di procedimento penale;
b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale e per le CONTROVERSIE che riguardano la proprietà intellettuale e la concorrenza sleale;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle SANZIONI AMMINISTRATIVE e per CONTROVERSIE che sono incluse nel "Pacchetto fisco e previdenza".
d) Le garanzie operano per l'immobile indicato in POLIZZA, quale sede legale del CONTRAENTE, e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

Sezione 2 – Che cosa non è assicurato?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

2.1.1. Le garanzie sono escluse:

a) per EVENTI che derivano da fatto DOLOSO dell'ASSICURATO; se l'ASSICURATO è indagato o imputato per DELITTO DOLOSO, la garanzia opera solo se l'ASSICURATO viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da DOLOSO a colposo o se interviene la PRESCRIZIONE DEL REATO o il procedimento si conclude con PATTEGGIAMENTO;

b) per CONTROVERSIE e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;

c) per CONTROVERSIE che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le CONTROVERSIE con inquilini che riguardano immobili di proprietà del CONTRAENTE dati in locazione;

d) per CONTROVERSIE che riguardano contratti di leasing immobiliare;

e) per richieste di risarcimento di DANNI EXTRACONTRATTUALI avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;

f) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;

g) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;

h) per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;

i) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

2.1.2. Le garanzie sono inoltre escluse:

a) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e salvo quanto espressamente indicato nelle garanzie del pacchetto base e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal CONTRAENTE;

b) per CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, salvo per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal CONTRAENTE;

c) per CONTROVERSIE con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia "pacchetto fisco e previdenza" (articolo 1.10), se sottoscritta dal CONTRAENTE;

d) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nella garanzia facoltativa "Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza sleale" (articolo 1.11), se sottoscritta dal CONTRAENTE.

ARTICOLO 2.2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE "PACCHETTO BASE"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

a) per le CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE in genere;

b) per l'opposizione a SANZIONI AMMINISTRATIVE in materia fiscale e tributaria.

ARTICOLO 2.3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "DANNI EXTRACONTRATTUALI"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

a) per CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in

causa dell'ASSICURATORE di responsabilità civile;

b) per richieste di risarcimento di DANNI EXTRACONTRATTUALI avanzate da terzi, se l'ASSICURATO ha una ASSICURAZIONE di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei PREMI.

ARTICOLO 2.4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse per CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal CONTRAENTE a clienti.

ARTICOLO 2.5 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

a) per CONTROVERSIE di lavoro;

b) per CONTROVERSIE che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

ARTICOLO 2.6 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIE "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO", "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" E "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

a) per CONTROVERSIE di lavoro;

b) per CONTROVERSIE con i fornitori;

c) per CONTROVERSIE che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

ARTICOLO 2.7 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;

c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave così come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 472/97;

d) per CONTROVERSIE che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

ARTICOLO 2.8 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

a) se le richieste dell'ASSICURATO non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;

b) per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;

c) per CONTROVERSIE che si concludono con una TRANSAZIONE o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;

d) per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di PROPRIETÀ INDUSTRIALE, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;

e) per CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE non espressamente indicate tra le garanzie in copertura all'articolo 1.11.

Sezione 3 – Ci sono limiti di copertura?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

3.1.1. La garanzia non vale:

a) se il valore economico della CONTROVERSIA o della SANZIONE AMMINISTRATIVA applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;

b) per CONTROVERSIE e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività d'impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati all'articolo 1.12.4.

3.1.2. In caso di CONTROVERSIA tra CONTRAENTE e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del CONTRAENTE.

ARTICOLO 3.2 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"

3.2.1. Se a favore dell'ASSICURATO opera un'altra POLIZZA di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro ASSICURATORE, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del MASSIMALE della POLIZZA precedentemente sottoscritta.

3.2.2. Se le condizioni di ASSICURAZIONE della POLIZZA sottoscritta con un altro ASSICURATORE prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al MASSIMALE complessivamente assicurato con tutte le POLIZZE sottoscritte.

ARTICOLO 3.3. - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"

In caso di CONTROVERSIA di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del CONTRAENTE, il quale abbia avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

ARTICOLO 3.4 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT", "CONTROVERSIE CON I CLIENTI: 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO", "CONTROVERSIE CON I CLIENTI: 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" E "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"

3.4.1. Se nei confronti del debitore del CONTRAENTE risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da VITTORIA, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

3.4.2. Le garanzie del "Pacchetto contrattuale light" non valgono comunque per l'azione in giudizio se il valore economico oggetto della CONTROVERSIA è inferiore a 3.000,00 euro.

3.4.3. Le garanzie del pacchetto "CONTROVERSIE con i clienti 3 casi senza azione in giudizio" non valgono mai per l'azione in giudizio.

ARTICOLO 3.5 - OPZIONE "ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000,00 EURO"

3.5.1. Con questa opzione, che prevede una riduzione del PREMIO, il CONTRAENTE sceglie di escludere dalle garanzie previste dal contratto tutte le CONTROVERSIE e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000,00 euro. L'opzione è riportata in POLIZZA.

3.5.2. Di conseguenza, tutte le garanzie previste dalla POLIZZA non valgono se il valore economico della CONTROVERSIA o se il valore della SANZIONE AMMINISTRATIVA al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 3.000,00 euro.

ARTICOLO 3.6 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE

L'ASSICURATORE non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

a) spese, anche preventivate, non concordate con VITTORIA, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;

b) spese per la gestione di una CONTROVERSIA prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'ASSICURATO a professionisti diversi da quelli autorizzati da VITTORIA;

c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;

e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, VITTORIA sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;

g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'ASSICURATO secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);

h) spese rimborsate dalla controparte. Se VITTORIA ha anticipato tali spese, l'ASSICURATO deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;

i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della CONTROVERSIA, se tale CONTROVERSIA si conclude con una TRANSAZIONE non concordata con VITTORIA;

j) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le SPESE diverse da quelle legali, PERITALI e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);

k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'ASSICURATO esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Sezione 4 – Dove vale la copertura?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i SINISTRI che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di DANNI EXTRACONTRATTUALI o di procedimento penale;
b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale e per le CONTROVERSIE che riguardano la proprietà intellettuale e la concorrenza sleale;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle SANZIONI AMMINISTRATIVE e per CONTROVERSIE che sono incluse nel "Pacchetto fisco e previdenza".

4.1.2. Le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber" operano per gli EVENTI denunciati presso l'autorità competente in Italia.

4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per SINISTRI avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Sezione 5 – Che obblighi ho? Che obblighi ha l'Impresa?

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri di Tutela Legale.

Vittoria provvede alla gestione dei sinistri di Tutela Legale ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – D. Lgs. 209/2005.

Secondo l'art. 164 comma 2 lett. a), Vittoria svolge direttamente, tramite una propria struttura dedicata, l'attività di gestione dei sinistri e provvede a fornire la relativa consulenza.

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'ASSICURATO deve segnalare l'accaduto a VITTORIA appena possibile.
La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata, a scelta dell'ASSICURATO, per il tramite di una delle seguenti modalità:

a) chiamando dall'Italia il numero verde 800.666.000, dall'estero il numero +39 02 61290887, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) tramite e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it.

5.1.2. VITTORIA raccoglie la richiesta (denuncia di SINISTRO), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di EVENTO accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'ASSICURATO, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

5.1.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'ASSICURATO deve inviare a VITTORIA copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di SINISTRO e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.5. In caso di procedimento penale, l'ASSICURATO deve denunciare il SINISTRO quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'ASSICURATO deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di POLIZZA e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

5.1.7. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione", l'ASSICURATO deve seguire le istruzioni fornite da VITTORIA, e dal fornitore selezionato da VITTORIA incaricato a eseguire la prestazione, per individuare i contenuti da rimuovere.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a VITTORIA, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del SINISTRO, VITTORIA svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della CONTROVERSIA, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private -D.Lgs. 209/05). A tal fine l'ASSICURATO deve rilasciare, se richiesto da VITTORIA, apposita procura per la gestione della CONTROVERSIA;
b) per risolvere la CONTROVERSIA, VITTORIA valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, come ad esempio mediazione civile, negoziazione

assistita, conciliazione paritetica;

c) l'ASSICURATO può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con VITTORIA.

5.2.2. VITTORIA autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;

b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'ASSICURATO presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'ASSICURATO comunica a VITTORIA le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a VITTORIA di valutare le possibilità di successo.

5.2.3. Se VITTORIA ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'ASSICURATO che non condivide il parere di VITTORIA può, in alternativa all'ARBITRATO previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere all'ASSICURATORE il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

5.2.4. Per la fase giudiziale VITTORIA trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'ASSICURATO può indicare a VITTORIA un legale di propria fiducia; se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, VITTORIA può individuare direttamente il legale;

b) l'ASSICURATO deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;

c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'ASSICURATO decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, VITTORIA non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.5. In caso di procedimento penale per DELITTO DOLOSO, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'ASSICURATO pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo o ai casi di PATTEGGIAMENTO o PRESCRIZIONE DEL REATO.

5.2.6. VITTORIA gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (SINISTRO unico):

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo EVENTO-fatto nei quali sono coinvolti uno o più ASSICURATI;

c) se l'EVENTO che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.2.7. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'ASSICURATO, VITTORIA entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'ASSICURATO deve rispettare le seguenti

disposizioni:

a) deve denunciare il SINISTRO appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;

b) deve aggiornare appena possibile VITTORIA su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare VITTORIA e deve aver ottenuto conferma a procedere;

d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di VITTORIA. VITTORIA in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;

e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di VITTORIA, alcuna TRANSAZIONE o accordo per definire la CONTROVERSIA che preveda a carico di VITTORIA spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'ASSICURATO. Se l'ASSICURATO procede senza autorizzazione, VITTORIA garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;

f) per la garanzia di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione" deve rivolgersi esclusivamente al fornitore selezionato da VITTORIA secondo le indicazioni fornite da VITTORIA.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. VITTORIA non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.4.2. VITTORIA non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'ASSICURATO.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'ASSICURATO e VITTORIA sulla gestione delle prestazioni, sia l'ASSICURATO sia VITTORIA possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle PARTI o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'ASSICURATO e VITTORIA contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le PARTI.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'ASSICURATO, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'ASSICURATO ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da VITTORIA, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a VITTORIA il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

5.5.4. Se l'ASSICURATO intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO hanno sottoscritto altre ASSICURAZIONI per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un SINISTRO devono darne avviso a tutti gli ASSICURATORI, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.

5.6.2. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, VITTORIA non procederà a erogare alcuna prestazione.

5.6.3. Il CONTRAENTE non può stipulare più POLIZZE con l'ASSICURATORE per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente dall'ASSICURATORE. Se contravviene a questo obbligo, l'ASSICURATORE erogherà le proprie prestazioni nel limite del MASSIMALE più alto fra quelli previsti dalle POLIZZE stipulate.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il CONTRAENTE deve fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il CONTRAENTE è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.

5.8.2. Se l'ASSICURATORE viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un PREMIO maggiore, può richiedere al CONTRAENTE la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del PREMIO, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

5.8.4. Il CONTRAENTE può comunicare per iscritto all'ASSICURATORE anche la diminuzione del rischio. L'ASSICURATORE ridurrà il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla comunicazione del CONTRAENTE, come previsto dall'art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE

5.9.1. Tutte le comunicazioni che l'ASSICURATO e il CONTRAENTE effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di ASSICURAZIONE, e vanno indirizzate all'Impresa di Assicurazioni o all'intermediario cui la POLIZZA è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con l'ASSICURATORE possono avvenire:

a) mediante lettera raccomandata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano;

b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

5.9.3. Per denunciare un SINISTRO, l'ASSICURATO deve utilizzare il canale telefonico o le altre modalità indicate all'articolo 5.1.

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di SINISTRO il CONTRAENTE dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.2.

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO fanno al broker impegnano l'ASSICURATORE a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta dall'ASSICURATORE al broker si intende come fatta all'ASSICURATO o al CONTRAENTE.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di SINISTRO e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'ASSICURATO la perdita del diritto alla prestazione.

Sezione 6 – Quando e come devo pagare?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il CONTRAENTE deve pagare, detto PREMIO, è riportato in POLIZZA. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate.

6.1.2. Il PREMIO deve essere pagato all'intermediario cui la POLIZZA è assegnata, oppure direttamente all'ASSICURATORE, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

ARTICOLO 6.2 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la POLIZZA prevede un PREMIO indicizzato, il MASSIMALE e il PREMIO sono calcolati in base all'"indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il MASSIMALE e il PREMIO verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il MASSIMALE o il PREMIO superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il CONTRAENTE sia l'ASSICURATORE possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il MASSIMALE e il PREMIO rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l'ASSICURATORE proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; il CONTRAENTE in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto dall'ASSICURATORE, con gli effetti indicati al comma precedente.

ARTICOLO 6.3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ

6.3.1. Il PREMIO annuo indicato in POLIZZA costituisce il minimo dovuto ed è calcolato in base al parametro variabile riportato in POLIZZA. Tale parametro è costituito dal numero degli ADDETTI e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato dalle PARTI.

6.3.2. Entro 90 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il CONTRAENTE deve inviare all'ASSICURATORE o all'intermediario a cui è assegnato il contratto una dichiarazione scritta che aggiorna il parametro per l'annualità trascorsa.

6.3.3. In caso di variazione in aumento del parametro, l'ASSICURATORE emette una appendice di regolazione del PREMIO, indicando la differenza tra quanto pagato anticipatamente e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo. Il CONTRAENTE deve pagare le differenze di PREMIO risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione.

6.3.4. Se al termine dell'annualità di contratto non sono intervenute variazioni nel parametro variabile, il CONTRAENTE non deve trasmettere alcuna comunicazione; se l'aggiornamento del parametro variabile non comporta alcuna variazione del PREMIO o se c'è una variazione in diminuzione del parametro variabile, l'ASSICURATORE non deve emettere alcuna appendice di regolazione del PREMIO. In tutti questi casi il PREMIO dovuto per la nuova annualità di contratto resterà quello pagato in sede di rinnovo o di firma della POLIZZA. In caso di variazione in diminuzione il CONTRAENTE può richiedere la sostituzione del contratto.

6.3.5. Se il CONTRAENTE non comunica l'aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non

paga la differenza di PREMIO a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.

6.3.6. L'ASSICURATORE si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal CONTRAENTE, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il LIBRO UNICO DEL LAVORO o l'ultimo bilancio approvato).

Sezione 7 – Quando comincia la copertura e quando finisce?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'ASSICURAZIONE decorre dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produrrà i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

7.1.2. L'ASSICURAZIONE scade il giorno indicato in POLIZZA se non viene rinnovata. Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.

7.1.3. Se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.

ARTICOLO 7.2 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del CONTRAENTE o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione dell'ASSICURATORE da ogni ulteriore prestazione.

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, l'ASSICURATORE rimborsa la parte di PREMIO relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

ARTICOLO 7.3 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un SINISTRO rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

7.3.2. La garanzia si estende agli EVENTI avvenuti nel PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.

7.3.3. Per le CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale un SINISTRO è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'ASSICURAZIONE. Questa limitazione non vale se la POLIZZA sostituisce un precedente contratto in essere con VITTORIA per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. Per la garanzia "Pacchetto fisco e previdenza" un SINISTRO è considerato in garanzia se avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell'ASSICURAZIONE. Questa limitazione non vale se la POLIZZA sostituisce un precedente contratto in essere con VITTORIA per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 180 giorni.

7.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'ASSICURATO dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

7.3.5. Per determinare la data in cui avviene un SINISTRO, l'ASSICURATORE considera:

a) la data del primo EVENTO che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per DANNI EXTRACONTRATTUALI subiti o causati dall'ASSICURATO;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a

SANZIONI AMMINISTRATIVE;

c) la data in cui è avvenuta la prima violazione da parte dell'ASSICURATORE di responsabilità civile, in caso di citazione in giudizio di tale soggetto;

d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'ASSICURATO, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.6. Se l'EVENTO si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, l'ASSICURATORE prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Sezione 8 – Come posso disdire la polizza?

ARTICOLO 8.1 - DISDETTA

Se le PARTI non intendono rinnovare l'ASSICURAZIONE alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

ARTICOLO 8.2 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.2.1. Se il CONTRAENTE non ha più bisogno dell'ASSICURAZIONE perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a VITTORIA trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il CONTRAENTE di pagare le rate del PREMIO nel frattempo già scadute e non corrisposte.

8.2.2. Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il CONTRAENTE sia l'ASSICURATORE possono recedere dall'ASSICURAZIONE. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il CONTRAENTE, l'ASSICURAZIONE cessa il giorno in cui l'ASSICURATORE riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è l'ASSICURATORE, l'ASSICURAZIONE cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del CONTRAENTE.

8.2.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, l'ASSICURATORE rimborsa la parte di PREMIO relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Disposizioni che regolano il contratto in generale

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni CONTROVERSIA che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il CONTRAENTE o l'ASSICURATO.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del CONTRAENTE, anche se il loro pagamento è stato anticipato dall'ASSICURATORE.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

11.1. L'ASSICURAZIONE è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'ASSICURATO deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

VITTORIA non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un SINISTRO o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del SINISTRO o l'erogazione della prestazione espone l'ASSICURATORE a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

PB014701-CGA-EDZ-0126